

I.R.P.E.T.
Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE CON
QUALIFICA DIRIGENZIALE RELATIVO ALLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE
PER L'ANNO 2024**

Premesso che:

- in data 13 dicembre 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo decentrato del personale dell'area della dirigenza dell'IRPET parte economica per l'anno 2024;
- in data 18 dicembre 2024, il Collegio dei revisori dei conti dell'IRPET ha espresso parere favorevole riguardo la suddetta ipotesi di contratto e ne ha certificato positivamente la rispondenza ai profili di compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio e la normativa, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Direttore dell'IRPET, con determinazione n. 36 del 18.12.2024, ha autorizzato la sottoscrizione definitiva del predetto accordo;

In data 19.12.2024, ha avuto luogo l'incontro tra

- la delegazione di parte pubblica, nella persona del suo Presidente:

Nicola Sciclone, Direttore dell'Irpet

- le Organizzazioni sindacali territoriali, nella persona di:

Fulvia Damiani (Funzione pubblica CGIL)

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto decentrato integrativo del personale dell'area della dirigenza dell'IRPET per l'annualità economica 2024

PARTE ECONOMICA

Premessa

Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo si applica al personale dell'area della dirigenza dell'IRPET ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2024, dei criteri di ripartizione di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell'art. 35 comma 1 lett.a) e dell'art. 8 del CCNL 2019-2021 del personale dell'Area delle Funzioni Locali (d'ora in avanti CCNL) sottoscritto in data 16.07.2024.

Le parti, di comune accordo, stabiliscono di rinviare al prossimo anno la definizione delle altre materie oggetto di confronto o contrattazione di cui rispettivamente all'art. 34 e 35 del citato CCNL, al fine di consentire un approfondimento sulle novità più rilevanti introdotte dal nuovo contratto nazionale, dando atto che molti istituti sono regolati in continuità con la previgente disciplina.

Per l'anno in corso, le parti pertanto convengono che il presente contratto integrativo, relativo alla sola parte economica (ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett.a) CCNL), ha durata annuale e che, per tutto quanto non disciplinato nel presente accordo, continuano ad applicarsi le disposizioni del Contratto collettivo decentrato integrativo dell'IRPET (parte normativa) 2021-2023, sottoscritto tra le parti in data 05 maggio 2022, in quanto compatibili con le nuove disposizioni previste nel CCNL 2019-2021. Ciò in conformità con quanto previsto dall'art. 2.2. del citato CCI 2021-2023, le cui disposizioni "conservano comunque la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all'entrata in vigore di una nuova disposizione legislativa o di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente, ovvero qualora ne sia data disdetta da una delle parti".

Le parti si impegnano ad avviare nei primi mesi del 2025 gli incontri per la trattazione delle materie di cui all'art. 34 e 35 del nuovo CCNL, dando atto che trovano fin da subito diretta attuazione gli istituti di automatica applicazione.

Articolo 1 - Costituzione Risorse Contrattazione

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito annualmente dall'IRPET in conformità con quanto disposto dall'art. 57 del CCNL 2016-2018, con gli incrementi previsti dall'art. 39 del nuovo CCNL 2019-2021, nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle vigenti norme e di legge.
2. Il fondo di contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2024 è stato dunque costituito con Determinazione del Direttore dell'IRPET n. 29 del 29.11.2024, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, per un ammontare complessivo di **euro 322.846,16** di cui:
 - euro 233.087,49 da risorse decentrate di parte stabile,
 - euro 89.758,67 da risorse decentrate di parte variabilecome di seguito rappresentato in tabella:

FONDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA DIRIGENZA			ANNO 2024
CCNL	Descrizione	Indicazione risorse non soggette a limite 2016	RISORSE
risorse stabili			
57, comma 2 lettera a) ccnl 2016-2018	1. unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020		182.458,00
	2. ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento 1,53% monte salari dirigenza anno 2015)	incrementi contrattuali (art. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)	7.229,13
	3. e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno (2020)		31.928,00
	totale importo unico consolidato		
57, comma 2 lettera c) ccnl 2016-2018	importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021		435,11
art. 39 comma 1 ccnl 2019-2021	incremento corrispondente al 2,01% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2018	incrementi contrattuali (art. 11 D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)	11.037,25
TOTALE RISORSE STABILI			233.087,49
<i>di cui risorse soggette a limite</i>			214.821,11
<i>di cui risorse non soggette a limite</i>			18.266,38
risorse variabili			
57, comma 2 lettera b) ccnl 2016-2018	risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001	Orientamenti RGS e giudici contabili(circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16)	38.540,89
57, comma 2 lettera e) ccnl 2016-2018	risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili		26.393
57, comma 3 ccnl 2016-2018	Risorse anno precedente non integralmente utilizzate (economie anno precedente)	Orientamenti RGS e giudici contabili(circolare RGS 15 aprile 2011, n. 12; circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16)	25.549,71
art. 39 comma 3 ccnl 2019-2021	0,22% monte salari anno 2018	art. 39 comma 3 ccnl 2019-2021	1.208,06
art. 39 comma ccnl 2019-2021 (una tantum anni 2022-2023)	risorse relative allo 0,22% monte salari relative a anni 2022 e 2023	art. 39 comma 3 ccnl 2019-2021	2.416,11
TOTALE RISORSE VARIABILI			94.107,78
<i>di cui risorse soggette a limite</i>			26.393,00
<i>di cui risorse NON soggette a limite</i>			67.714,78

TOTALE FONDO DI CONTRATTAZIONE	327.195,27
Totale risorse soggette a verifica limite	241.214,11
Totale risorse escluse da applicazione del limite	85.981,16
Verifica rispetto limite fondo anno 2016 (art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017)	236.865,00
Decurtazione da applicare per rispetto limite	-4.349,11
Totale risorse variabili post applicazione limite	89.758,67
Totale fondo di contrattazione dopo decurtazione per rispetto del limite	322.846,16

Art. 2 Destinazione delle risorse

1. I criteri generali di riparto del Fondo di contrattazione tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, sono definiti nel CCI 2021-2023 sottoscritto il 5 maggio 2022 (parte normativa) agli articoli 8, 9, 9bis cui si fa integrale rinvio, in quanto compatibili con le nuove disposizioni del CCNL 2019-2021.
2. A decorrere dall'1.1.2024, il Fondo di risorse decentrate come costituito ai sensi dell'art. 1, pari a 322.846,16, è destinato:
 - a) per € 217.782,50 al finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti, nell'articolazione di cui al successivo articolo 3;
 - b) per € 105.063,66 corrispondente ad una quota pari al 32,5% del totale del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, al finanziamento della retribuzione di risultato, secondo le specifiche previste al successivo art. 5.

Art. 3 - Retribuzione di posizione

1. Le parti danno atto che il nuovo CCNL 2019-2021, all'art. 37, ha ridefinito l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione ex art. 54 CCNL 17.12.2020, incrementato di euro 60,00 a partire dal 1° gennaio 2021 e, conseguentemente, ha rivisto i valori minimi e massimi a regime della retribuzione di posizione, rideterminati nel valore minimo di euro 12.722,67 e nel valore massimo di euro 46.292,37.
2. Le parti, tenuto conto degli incrementi stabiliti dall'art. 37 del CCNL 2019-2021, nei limiti delle risorse presenti nel Fondo come sopra costituito, adeguano il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali, coperte e non coperte, esistenti presso IRPET come stabilite con determina del Direttore n. 19 del 23.05.2023 "Revisione assetto organizzativo dell'Irpet. Definizione e articolazione delle strutture operative dell'Irpet" e secondo l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui alla determinazione del Direttore n. 24 del 31.05.2023.
3. Le parti prendono atto di quanto stabilito dall'art. 42 "Differenziazione della retribuzione di posizione" del CCNL 2019-2021, secondo cui "Nell'ambito dei valori minimo e massimo di cui all'art. 37, comma 6, la retribuzione di posizione è differenziata in base alla effettiva complessità e responsabilità delle posizioni dirigenziali affidate, in continuità con la previgente disciplina".
4. In conseguenza di quanto sopra descritto, la rappresentazione delle posizioni dirigenziali dell'IRPET nell'anno 2024, con correlata individuazione delle relative retribuzioni di posizione, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 37 del CCNL2019-2021, è di seguito individuata:

Funzioni e complessità	n. posizioni dirigenziali	Retribuzione di posizione con incremento contrattuale CCNL 19-21
Responsabile struttura base	1	22.780,00
Responsabile Struttura operativa semplice	2	33.400,50
Responsabile Struttura operativa complessa	1	35.800,50
Responsabile Struttura complessa con funzioni di coordinamento e vicarie	2*	46.200,50
Totale	6	217.782,50

* Di cui n.1 posizione vacante per aspettativa con diritto alla conservazione del posto.

5. Le parti danno atto che a seguito del conferimento – a far data dal 01.06.2021- dell’incarico di Direttore dell’Istituto a un dirigente di struttura complessa con incarico di coordinatore vicario e del suo conseguente collocamento in aspettativa con diritto alla conservazione del posto (giusta determina del Commissario n.1 del 26.05.2021), la relativa posizione di “responsabile di struttura complessa con funzioni di coordinamento e vicarie” rimane congelata fino al rientro in servizio del medesimo e le relative risorse sono mantenute entro l’importo complessivo del fondo di contrattazione destinato alla retribuzione di posizione di cui al precedente art. 2 comma 2.
6. L’importo di contrattazione destinato al finanziamento della retribuzione di posizione per l’anno 2024 tiene conto di tale circostanza.

Art. 4 – Risorse non utilizzate

1. Le parti danno atto che, in forza di quanto stabilito all’art. 57 comma 3, del CCNL dell’area della dirigenza e dall’art. 8 del CCDI 2021-2023, rispetto all’ammontare di risorse destinate alla retribuzione di posizione di cui all’art. 2 comma 2 lett.a), le risorse che non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità – anche in forza dell’accantonamento previsto ai sensi del precedente art. 3 comma 5- potranno, a consuntivo, incrementare le risorse destinate al risultato per l’anno 2024. Qualora l’integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell’anno successivo.

Art. 5 - Retribuzione di risultato per l’anno 2024

1. Le risorse complessivamente disponibili per finanziare il fondo di retribuzione di risultato del personale dirigente dell’IRPET per l’anno 2024, come determinate dall’art. 2 comma 2 lett. b), ammontano ad €105.063,66.
2. Le parti danno atto che il fondo per la contrattazione decentrata garantisce almeno il 15% delle stesse al finanziamento della retribuzione di risultato.
3. Le parti danno atto che l’attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2024, avviene ai sensi dell’articolo 9 del CCI 2021-2023 (parte normativa), nel rispetto dell’art. 23 comma 1 del CCNL 2019-2021 secondo cui “La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva”,
4. Le parti concordano che ai sensi dell’art. 9 comma 3 del CCI 2021-2023 (parte normativa) l’importo massimo a titolo di retribuzione di risultato attribuibile nell’anno a ciascun dirigente dell’IRPET non può comunque eccedere la misura del 20 per cento del valore medio pro-capite delle risorse complessive destinate alle retribuzioni tabellari e di posizione dei dirigenti.
5. Ai fini della quantificazione dell’effettivo importo della retribuzione di risultato, nei limiti del valore massimo stabilito ai sensi del precedente comma, si tiene conto degli esiti della valutazione in

applicazione del sistema di valutazione dell'IRPET così come aggiornato con determinazione del Direttore n.33 del 29.06.2020. Gli importi della retribuzione di risultato sono distribuiti in modo selettivo e nel rispetto del principio meritocratico in modo proporzionale agli esiti individuali del processo di misurazione e di valutazione delle performance.

6. Le parti danno atto che dato il numero dei dirigenti in servizio effettivo nell'anno 2024 non è superiore a n.5 e, pertanto, ai sensi dell'art. 23 comma 7 del CCNL 2019-2021, non si applica la disciplina della differenziazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 23 comma 2 e seguenti del medesimo CCNL.
7. In caso di mancata erogazione in misura totale o parziale della retribuzione di risultato si applica quanto previsto dall'art. 8 del CCDI 2021-2023 fermo restando che eventuali risparmi conseguenti da valutazione negativa non potranno essere utilizzati e costituiscono economie di bilancio, al pari dei risparmi realizzati per la decurtazione del trattamento economico accessorio in caso di malattia.